

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 luglio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2017, n. 18.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019.** (18R00111) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 19.

**Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge 3 marzo 1994, n. 7).** (18R00112) .. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 20.

**Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali.** (18R00113) ..... Pag. 4

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 dicembre 2017, n. 0279/Pres.

**Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'articolo 54 della medesima legge regionale.** (18R00091) ... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 dicembre 2017, n. 0280/Pres.

**Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro).** (18R00092)..... Pag. 11

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 71.

**Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.** (18R00023). .... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 72.

**Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.** (18R00024) ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 73.

**Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.** (18R00025)..... Pag. 23



LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 74.

**Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).** (18R00026) *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 75.

**Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.** (18R00027)..... *Pag.* 35


## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 5.

**Modifiche alla L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata».** (18R00241)..... *Pag.* 38

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 36.

**Norme per il rilancio dell'agricoltura ed istituzione della Banca regionale della terra lucana.** (18R00145)..... *Pag.* 39



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2017, n. 18.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 13 dicembre 2017)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

#### Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2017

#### Art. 1.

##### *Aggiornamento dei residui*

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2017/2019), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con legge regionale 31 luglio 2017, n. 10 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016).

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 164.234.400,34.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 228.538.397,33.

#### Art. 2.

##### *Aggiornamento del fondo iniziale di cassa*

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2017, determinato in euro 135.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato dall'art. 1 della legge regionale n. 25/2016, è aumentato di euro 2.565.926,53, in conformità al fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2016 approvato dall'art. 7 della legge regionale n. 10/2017.

2. È contestualmente incrementato di euro 2.565.926,53 per l'anno 2017 il Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 01 (Fondo di riserva).

#### Art. 3.

*Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata*

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, già reiscritti con atto amministrativo alla competenza finanziaria dell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), ammonzano complessivamente a euro 50.371.809,63.

#### Art. 4.

*Adeguamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione*

1. Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione iscritto nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) è incrementato per l'anno 2017 di euro 19.800.000,00.

#### Art. 5.

*Iscrizione in bilancio del Fondo contenzioso*


1. Nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è iscritto, nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 03 (Altri fondi), il Fondo contenzioso, con uno stanziamento, per l'anno 2017, di euro 10.223.902,67.

#### Art. 6.

*Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016*

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, approvato dall'art. 8 della legge regionale n. 10/2017, è quantificato in euro -121.595.815,56. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2017, di cui all'art. 3, è pari a euro 50.371.809,63. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 30.023.902,67, di cui euro 19.800.000,00 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed euro 10.223.902,67 per il Fondo contenzioso. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 è determinato in euro -201.991.527,86.

2. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 presenta un saldo negativo effettivo inferiore rispetto a quello registrato al 1° gennaio 2016, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, che era di euro -278.836.628,04. Poiché il miglioramento risulta essere maggiore rispetto alla quota trentennale di ripiano iscritta nel bilancio previsione 2016/2018 e in quello 2017/2019, non sono necessarie variazioni di bilancio per la relativa copertura.



3. Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2016, derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate, presenta un risultato positivo di euro 87.263.845,96.

4. La parte di tale risultato utilizzato per la copertura dell'onere derivante dalla riproposizione dei fondi vincolati di cui all'art. 3 e della quota accantonata di cui agli articoli 4 e 5 è pari a 80.395.712,30.

Art. 7.

*Istituzione del Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate*

1. Al fine di permettere una corretta rappresentazione in bilancio del Fondo pluriennale vincolato di parte entrata e del Fondo pluriennale vincolato di parte spesa, per ciascun anno del triennio 2017/2019 l'eccedenza tra i residui attivi reimputati e i residui passivi reimputati, derivante principalmente dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei crediti nei confronti dello Stato, è stornata dal Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, come dettagliato negli allegati di cui all'art. 12, comma 1, lettere c) e d), ed assegnata al Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate, appositamente istituito, per gli importi complessivi di seguito indicati:

2017 - euro 111.728.118,24;

2018 - euro 113.578.518,89;

2019 - euro 113.760.672,79.

Art. 8.

*Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b), alla presente legge, per un importo complessivo di euro 1.513.485,94.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

*Capo II*

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

*Variazione allo stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2017/2019 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).

Art. 10.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2017/2019 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d).

Art. 11.

*Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere*

1. Il quadro riassuntivo delle variazioni effettuate e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 80.395.712,30 per l'anno 2017 derivante dalla presente legge è rappresentato nell'allegato di cui all'art. 12, comma 1, lettera h).

Art. 12.

*Allegati all'assestamento al bilancio 2017/2019*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato A);

b) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato B);


c) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato C);

d) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato D);

e) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);

f) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);

g) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato G);



h) il quadro riassuntivo delle variazioni effettuate e la dimostrazione della copertura del maggior onere (allegato H);

i) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);

j) il prospetto aggiornato di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato J);

k) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2017/2019 (allegato K);

l) la disaggregazione aggiornata delle spese di personale per missioni e programmi (allegato L);

m) la nota integrativa (allegato M).

#### Art. 13.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 dicembre 2017

VIÉRIN

(*Omissis*).

18R00111

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 19.

**Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge 3 marzo 1994, n. 7).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Modificazione all'art. 1*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), è sostituito dal seguente:

«2. L'Albo notiziario on line della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato Albo notiziario della Regione, è uno strumento per la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscibilità degli atti; l'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e con l'eccezione degli atti sottratti alla pubblicazione dalla normativa vigente.»

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'art. 3*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 25/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Consultazione e conservazione*). — 1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale è libera e gratuita.

2. Il BUR è realizzato nel rispetto dei principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 82/2005.

3. Una copia analogica del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, per ogni finalità di legge, ivi comprese la consultazione per il pubblico o il rilascio di copia, anche nell'eventualità di malfunzionamento del sito istituzionale della Regione.»

#### Art. 3.


##### *Modificazioni all'art. 5*

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Fatta eccezione per gli atti pubblicati nella parte prima, la pubblicazione nel BUR è effettuata, di regola, per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa e degli allegati, salvo che la legge disponga diversamente o che le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti di cui al comma 3 non richiedano motivatamente la pubblicazione integrale. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma.»

2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2010 è sostituito dal seguente:

«7. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione degli atti nel BUR sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.»



## Art. 4.

*Modificazione all'art. 11*

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 25/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Gli ulteriori criteri e modalità per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.».

## Art. 5.

*Modificazione all'art. 12*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2010 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli atti degli enti locali resta fermo quanto previsto dagli articoli 52-bis e 52-ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 dicembre 2017

VIÉRIN

(Omissis).

18R00112

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 20.

**Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7*

1. All'art. 8 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

b) al comma 1, le parole: «degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2. L'art. 13-bis della legge regionale n. 7/2006 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2006, dopo le parole: «tra la Regione e la società» sono aggiunte le seguenti: «al fine dell'esercizio del controllo analogo».

4. All'art. 15 della legge regionale n. 7/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collegio sindacale»;

b) al comma 4, le parole: «gli emolumenti e i gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «i compensi»;

c) il comma 6 è abrogato.

## Art. 2.

*Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), le parole: «consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri» sono sostituite dalle seguenti: «organo di amministrazione che, se collegiale, è composto da un numero massimo di tre membri».

2. All'art. 10 della legge regionale n. 44/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La società di servizi disciplina, con propri provvedimenti, pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi per l'espletamento dei servizi regolati dai contratti di cui all'art. 9 nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile, di personale, anche di qualifica dirigenziale, da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso degli interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 44/2010 e l'art. 7 della legge regionale n. 44/2010 sono abrogati.



## Art. 3.

*Modificazione alla legge regionale  
19 dicembre 2014, n. 13*

1. Il comma 2-bis dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è sostituito dal seguente:

«2-bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.»

## Art. 4.

*Modificazioni alla legge regionale  
14 novembre 2016, n. 20*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alla società Aosta Factor S.p.A.»

2. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. La Regione, in qualità di socio maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente, gli indirizzi strategici delle singole società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.»

3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, a Finaosta S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi delle singole società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.»

4. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione inerente alla gestione economico-finanziaria e ai risparmi di spesa relativi

all'esercizio precedente, oltre a eventuali dati e informazioni specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui ai commi 4 e 5 con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società concessionarie di linee funiviarie in servizio pubblico di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).»

5. L'art. 3 della legge regionale n. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi). — 1. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione. Agli amministratori investiti di incarichi possono essere riconosciute, in aggiunta al predetto trattamento economico annuo lordo, indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le sopraccitate indennità di risultato e gli eventuali *fringe benefit*, degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.


2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusa la parte variabile, dei dirigenti e dei dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.

3. I *fringe benefit* riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo.

4. Le società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per il riconoscimento di *fringe benefit* a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare e pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale delle società.

5. Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.

6. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le indennità di risultato, la parte variabile e gli eventuali *fringe benefit*, da corrispondere ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 non può, in ogni caso, essere superiore a quello stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso in cui i trattamenti



economici determinati ai sensi del presente articolo siano superiori a quelli previsti dal predetto decreto, le società ne rideterminano l'ammontare, garantendo il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa statale vigente.».

6. All'art. 4 della legge regionale n. 20/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «delle partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «di controllo»;

b) al comma 4, la parola: «partecipate» è sostituita dalla seguente: «controllate».

7. All'art. 5 della legge regionale n. 20/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione disciplinano, con propri regolamenti pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione o di Finaosta S.p.A. e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente Commissione consiliare.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le assunzioni presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con i regolamenti di cui al comma 1.»;

c) il comma 3 è abrogato.

8. L'art. 7 della legge regionale n. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Acquisizione di forniture, servizi, lavori e opere). — 1. Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono, in ogni caso, tenute a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della società, nonché della Regione o di Finaosta S.p.A., gli esiti delle acquisizioni di forniture, servizi, lavori e opere di importo superiore a euro 5.000, IVA esclusa, indicando per ciascuna di esse la procedura utilizzata, il numero delle ditte invitate o interpellate, il criterio di aggiudicazione, il contraente e l'importo del contratto.».

9. La lettera g) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2016 è sostituita dalla seguente:

«g) gli obiettivi specifici annuali in ordine al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, da perseguire anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.».

10. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«4. La relazione semestrale di cui al comma 1, lettera c), rendiconta sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel POST e nel PEA dell'anno precedente, nonché sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico-finanziaria dell'esercizio in corso, in base agli obiettivi riportati nel PEA, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti al fine di consentirne il monitoraggio e, in caso di scostamenti rilevanti, le possibili ripercussioni sull'economicità della gestione e gli opportuni interventi correttivi.».

11. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2016 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, la Regione promuove tra gli enti pubblici partecipanti più rappresentativi all'interno della società modelli di governo societario tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento.».

#### Art. 5.

#### *Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il consolidamento patrimoniale della società controllata Monterosa S.p.A., la Regione è autorizzata, per il tramite di Finaosta S.p.A., a eseguire un aumento di capitale in favore della predetta società, sino ad un ammontare massimo di euro 16.100.000, destinato al finanziamento delle spese di investimento relative alla sostituzione dell'impianto che realizza la linea in concessione di prima categoria Champoluc-Crest, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), e all'ammodernamento delle relative opere complementari, secondo le modalità e i tempi previsti nel piano aziendale presentato dalla società. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo di dotazione della gestione speciale in relazione all'operazione di indebitamento, autorizzata ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).».

#### Art. 6.

#### *Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2017, n. 7*


1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 2017, n. 7 (Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

#### Art. 7.

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 44/2010, come modificato dall'art. 2, comma 1, concernente la composizione dell'organo di amministrazione della società di servizi S.p.A., si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 20/2016, come sostituiti dall'art. 4, comma 5, concernenti la disciplina del compenso dei singoli componenti degli organi di amministrazione e di con-



trollo, nonché dei dirigenti e dei dipendenti delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e con riferimento ai contratti di lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. L'art. 6 della legge regionale 17 aprile 2009, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 - Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 dicembre 2017

VIÉRIN

(*Omissis*).

18R00113

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 dicembre 2017, n. 0279/Pres.

**Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'articolo 54 della medesima legge regionale.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare il comma 1-bis dell'art. 54 della legge regionale n. 21/2016 laddove è prevista la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan;

Visto il comma 1-ter del medesimo art. 54, della citata legge regionale n. 21/2016 che prevede l'adozione di apposito regolamento per disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1-bis;

Visto il testo del «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre n. 2017, n. 2356;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

SERRACCHIANI

**Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale.**

(*Omissis*).



## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan di cui al comma 2, in attuazione dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 54, comma 1-ter, della legge regionale n. 21/2016, al fine della promozione del turismo all'aria aperta.

## TITOLO II

AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA  
DI AUTOCARAVAN E CARAVAN

## Art. 2.

*Requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan*

1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 55, comma 1, della legge regionale n. 21/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), in materia di impianti di smaltimento igienico-sanitario, devono essere dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità;
- f) toponomastica del Comune ove è ubicata l'area, contenente informazioni turistiche aggiornate redatte in più lingue;
- g) adeguata segnaletica a regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e di pedoni in condizioni di sicurezza.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere opportunamente dimensionate, in relazione al minore impatto ambientale possibile, nonché piantumate con siepi e alberature per una superficie non inferiore al venti per cento dell'area.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan sono indicate con apposito segnale stradale collocato a partire dal confine del Comune ove è ubicata l'area.

4. Ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 21/2016, la sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

5. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

## Art. 3.

*Localizzazione*

1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonché dell'offerta turistica esistente.

2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone d'interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari.

## TITOLO III

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE  
O L'AMPLIAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE PER LA  
SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della legge regionale n. 21/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo i Comuni singoli o associati.

## Art. 5.

*Iniziative finanziabili e spese ammissibili*

1. Sono finanziabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, le seguenti iniziative: la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) lavori e impianti;
- b) arredi e attrezzature;
- c) nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, le spese di progettazione, generali e di collaudo, nonché i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario.

3. Le spese ammissibili possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

4. Non sono ammissibili le spese destinate all'acquisto dell'area.

## Art. 6.

*Intensità del contributo*

1. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento.


## Art. 7.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo produttive@certregione.fvg.it entro il 30 settembre dell'anno precedente alla realizzazione dell'iniziativa. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espresso in hh:mm:ss attestata dal file «daticert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

3. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.



4. Le domande sono corredate, in particolare, della seguente documentazione:

a) relazione analitica dell'intervento da realizzare, comprensiva dei riferimenti alla compatibilità urbanistica dell'opera sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;

d) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 14;

e) dichiarazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 8, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

f) la deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza la presentazione della domanda di contributo;

g) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto richiedente.

5. La domanda di contributo è considerata valida solo se è sottoscritta in conformità di quanto disposto dal comma 3.

6. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al soggetto richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 1;

b) le domande non firmate in conformità a quanto previsto dal comma 3;

c) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 2;

d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione

e) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

#### Art. 8.

##### *Istruttoria delle domande e criteri di valutazione*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere intendendo, per queste ultime, le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 29 della legge regionale n. 21/2016: punti 10;

b) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive extralberghiere intendendo, per queste ultime, le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 29 della legge regionale n. 21/2016: punti 8;

c) localizzazione nei Comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente entro i confini di un parco o di una riserva, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), ovvero in zone paesaggisticamente rilevanti: punti 7;

d) localizzazione nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), nonché del decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2003, n. 09/Pres. (legge regionale n. 33/2002, art. 2, comma 4. Ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della normativa medesima):

punti 6;

e) localizzazione lungo i principali assi viari o presso gli svincoli autostradali:

punti 4;

f) localizzazione nelle vicinanze di centri storici:

punti 2.

2. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali in ordine decrescente di priorità:

a) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;

b) intervento per il quale i Comuni dispongono, all'atto della presentazione della domanda, del progetto preliminare dell'opera;

c) ordine cronologico di ricevimento della domanda.

3. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi, e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dalla pertinente normativa, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

4. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente.

5. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

#### Art. 9.

##### *Formazione della graduatoria e concessione dei contributi*

1. A seguito dell'istruttoria effettuata applicando i criteri di cui all'art. 8, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo è approvata la graduatoria che è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo in base alla graduatoria di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 3, nei limiti delle risorse disponibili.

3. La concessione del contributo è disposta, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su istanza del legale rappresentante del soggetto beneficiario che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Il decreto di concessione di cui al comma 2 stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di inizio e fine lavori, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi.

5. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di dodici mesi.

#### Art. 10.

##### *Variazioni dell'iniziativa*

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa, debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.



2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

#### Art. 11.

##### *Rendicontazione della spesa*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresì, i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sei mesi.

3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

5. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2.

6. Il Servizio competente in materia di turismo procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertato il mancato conseguimento delle finalità dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10.

#### Art. 12.

##### *Erogazione del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002 e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, l'erogazione del contributo concesso per l'esecuzione di lavori avviene previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte e certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui all'art. 47 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 13.

##### *Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dei contributi*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato, oltre che nei casi di cui all'art. 11, commi 4 e 6, in particolare:

a) per rinuncia del beneficiario;

b) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda o integralmente successivi al termine ultimo di rendicontazione della spesa;

c) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 9, comma 5;

d) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

e) nel caso in cui non venga rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art. 14.

2. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 14.

##### *Vincolo di destinazione*

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili.

### TITOLO IV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 15.

##### *Norme transitorie*

1. Per l'anno 2017 le domande volte a ottenere i contributi di cui al presente regolamento devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio turismo, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sia già intervenuto il provvedimento di concessione, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres. (Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della normativa medesima. Approvazione).

#### Art. 16.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

#### Art. 17.

##### *Abrogazioni*

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres. (Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della normativa medesima. Approvazione).

#### Art. 18.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO, Il Presidente SERRACCHIANI

18R00091



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 dicembre 2017, n. 0280/Pres.

**Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017).

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), ed in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che con regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di ascolto previsti dalla legge medesima;

Ritenuto di disciplinare con regolamento, in applicazione del sopra menzionato art. 2, comma 4, i criteri di accreditamento dei Punti di ascolto;

Sentito il Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005, il quale nella seduta del 24 ottobre 2017 ha esaminato il testo del regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2227, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento sopra menzionato;

Sentita la Commissione consiliare competente, la quale nella seduta del 27 novembre 2017 ha esaminato il testo del regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2017, n. 2437;

#### Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di ascolto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di ascolto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro).**

(Omissis).

#### Art. 1.

##### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), di seguito denominata legge, disciplina i criteri per l'accreditamento di centri di prevenzione, sostegno e aiuto, denominati Punti di ascolto, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, provenienza geografica.

2. L'accreditamento è finalizzato a garantire standard uniformi per lo svolgimento delle attività dei Punti di ascolto le quali, ai sensi dell'art. 3 della legge, sono rivolte soprattutto ad effettuare colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di analizzare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico, legata a molestie, discriminazioni o altre forme di pressione psicologica e ad offrire una consulenza qualificata che possa orientare al conseguimento di una condizione di benessere nel proprio ambiente di lavoro e indicare percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio lavorativo.

3. Il regolamento individua, in particolare:

a) i requisiti relativi alle risorse umane e materiali necessarie all'organizzazione e alle attività dei Punti di ascolto accreditati;

b) gli indirizzi generali, gli obblighi e le prescrizioni operative cui i Punti di ascolto accreditati debbono attenersi per lo svolgimento delle loro attività;

c) le modalità di richiesta e di concessione dell'accreditamento;

d) le modalità di monitoraggio, controllo e verifica del mantenimento dei requisiti e del conforme svolgimento delle attività;

e) le cause di revoca dell'accreditamento.

#### Art. 2.

##### Soggetti da cui i Punti di ascolto sono attivati e gestiti e soggetto che può richiedere l'accreditamento


1. Ai sensi dell'art. 2 della legge i Punti di ascolto sono attivati e gestiti mediante convenzioni tra uno o più enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio della Regione:

a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

2. I requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di ascolto sono attivati e gestiti e i contenuti minimi delle convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2005.

3. Il «soggetto da cui il Punto di ascolto dipende», individuato ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, presenta la domanda di accreditamento e attesta la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti.



## Art. 3.

*Risorse umane del Punto di ascolto*

1. Le attività del Punto di ascolto sono garantite dalla presenza di un'equipe multidisciplinare composta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, dalle seguenti figure professionali:

- a) un avvocato giuslavorista;
- b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro, iscritto alla sezione «A» dell'albo degli psicologi;
- c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

2. Le figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare di cui al comma 1 sono individuate dal soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, anche in raccordo con gli altri soggetti che attivano e gestiscono il Punto di ascolto. Le figure professionali devono possedere idonei titoli di studio e professionali quali, in particolare, specializzazioni, master e diplomi, e pluriennali esperienze maturate, ciascuna per la disciplina di riferimento, nel settore del benessere lavorativo e del contrasto ai fenomeni discriminatori e vessatori negli ambienti di lavoro.

3. Oltre che delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare, il Punto di ascolto può avvalersi di personale esperto per svolgere attività di supporto al lavoro dell'equipe multidisciplinare, per gestirne l'organizzazione e la logistica, facilitare la presa in carico dell'utenza e curare l'attività divulgativa e promozionale.

4. Il personale esperto di cui al comma 3 deve possedere adeguate competenze e poter dimostrare esperienze, di durata complessivamente non inferiore a due anni, acquisite attraverso rapporti di lavoro, collaborazione o tirocinio svolti presso organizzazioni operanti nell'ambito della promozione e tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

5. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare del Punto di ascolto, nonché il personale esperto che vi collabora, non possono essere individuati tra coloro che svolgono compiti di vigilanza ai sensi della normativa sanitaria regionale, in particolare presso gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 della legge 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

6. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare svolgono la propria attività principalmente presso un Punto di ascolto accreditato; nel caso svolgano attività presso più Punti di ascolto deve essere previsto anche un professionista sostituto.

## Art. 4.

*Requisiti strutturali e strumentali del Punto di ascolto*

1. Ogni Punto di ascolto dispone di una sede, ubicata nel territorio regionale e messa a disposizione dall'ente locale di cui all'art. 2, comma 2, della legge, idonea in termini di raggiungibilità e dislocazione fisica ad assicurare un'adeguata copertura territoriale ai fini della migliore accessibilità ai servizi forniti ai lavoratori e lavoratrici.

2. La sede, collocata in un unico edificio e corredata dalle necessarie risorse materiali e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività, è costituita almeno da:

- a) un locale idoneo dedicato all'accoglienza e all'organizzazione e gestione del servizio fornito agli utenti, con superficie minima di sedici metri quadrati;
- b) un locale idoneo dedicato alle attività dell'equipe multidisciplinare e all'effettiva e diretta attività di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali, strutturato in modo da garantire la riservatezza degli stessi, con superficie minima di otto metri quadrati.

3. I locali del Punto di ascolto sono destinati in via esclusiva all'attività dello stesso e dotati delle certificazioni in materia di salute e sicurezza.

4. La sede è dotata di adeguate misure atte ad assicurare la conservazione dei dati personali e delle informazioni raccolte.

5. Ai fini di assicurare e facilitare l'accesso a tutte le lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con le loro esigenze professionali, la sede del Punto di ascolto:

- a) ha un orario di apertura al pubblico di almeno otto ore alla settimana, per almeno quarantacinque settimane in un anno;
- b) dispone di un'utenza telefonica dedicata ed esclusiva, presidiata in orari predefiniti e dotata di segreteria telefonica;
- c) dispone di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo di posta elettronica certificata dedicati ed esclusivi.

6. Ai fini di migliorare l'accessibilità e la copertura territoriale, il Punto di ascolto può avvalersi di uno o più sportelli o punti informativi territoriali, esclusivamente con funzione di prima informazione per i lavoratrici e lavoratrici, i quali sono individuati ai fini dell'accreditamento ma non sono oggetto di particolari prescrizioni, se non quelle in materia di salute e sicurezza.

## Art. 5.

*Prescrizioni per i Punti di ascolto accreditati*

1. I Punti di ascolto accreditati offrono gratuitamente, a tutte le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono colpiti nel proprio ambiente di lavoro da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, consulenza e sostegno attraverso:

- a) uno o più colloqui di prima accoglienza nei quali sono raccolti gli elementi principali del problema ed evidenziate le azioni già messe in atto per fronteggiarlo;
- b) un successivo percorso di approfondimento, individuato dall'equipe multidisciplinare sulla base di un'analisi collegiale del disagio espresso, nel quale, attraverso colloquio con i professionisti dell'equipe, vengono ricostruite le dinamiche e rilevate le caratteristiche del disagio manifestato suggerendo i possibili strumenti per fronteggiarlo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ciascun Punto di ascolto, a cura del personale di cui esso si avvale e secondo le professionalità, mansioni e i ruoli di ciascuno, provvede:

- a) ad acquisire il consenso informato delle lavoratrici e dei lavoratori che vi si rivolgono relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare informando gli stessi sull'obbligo di referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria;
- b) ad utilizzare in modo conforme le «schede percorso» e gli altri materiali di supporto adottati, con propria determinazione, dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge anche in condivisione con le equipe multidisciplinari dei Punti di ascolto accreditati, i quali sono resi disponibili, sia in forma cartacea che digitale, e periodicamente aggiornati in base all'evoluzione delle evidenze scientifiche nelle diverse discipline.

3. Le attività di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori effettuate dal Punto di ascolto:

- a) si qualificano come mera consulenza e non contemplano terapie psicologiche e mediche né assistenza legale in contenzioso;
- b) non contemplano la possibilità o il potere di contattare autonomamente i datori di lavoro per instaurare processi stragiudiziali di soluzione dei conflitti, ma sono piuttosto orientati ad accompagnare le lavoratrici ed i lavoratori ad interessare del problema le strutture pubbliche competenti in materia di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, l'INAIL, i consiglieri e consiglieri di parità e gli altri organismi di garanzia operanti sul territorio.

4. Ogni Punto di ascolto, inoltre:

- a) fornisce alla Direzione centrale competente in materia di lavoro nonché al Gruppo di lavoro tecnico e alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in Regione;
- b) partecipa agli incontri ed iniziative formative e di aggiornamento proposti dal Gruppo di lavoro tecnico;
- c) redige e invia alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività complessivamente svolta nell'anno solare precedente, corredata dalle schede individuali degli utenti seguiti.


5. Ciascun Punto di ascolto accreditato dispone di un'indicazione visibile all'interno dei locali in cui viene svolta attività, riportante:

- a) gli estremi del provvedimento di accreditamento;
- b) gli orari di apertura al pubblico;
- c) l'organigramma del Punto di ascolto e l'indicazione del soggetto da cui il Punto di ascolto dipende.

## Art. 6.

*Accreditamento dei Punti di ascolto*

1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce la facoltà di attivare il Punto di ascolto allo scopo di attuare interventi di informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori



protratti nel tempo anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005.

2. Ogni soggetto di cui all'art. 2, comma 2, può richiedere l'accreditamento di non più di un Punto di ascolto, ciascuno dei quali è accreditato in base a documentata rispondenza ai requisiti di cui al presente regolamento.

3. L'elenco dei Punti di ascolto accreditati è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei relativi recapiti e orari di apertura al pubblico.

#### Art. 7.

##### *Domanda di accreditamento*

1. La domanda di accreditamento del Punto di ascolto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, è redatta conformemente al modello approvato con decreto del direttore dell'ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda è presentata mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della convenzione costitutiva di cui all'art. 2, comma 2, della legge;

b) la descrizione e la planimetria dei locali in cui si svolge l'attività e la descrizione delle modalità con cui si intende assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti e la conservazione della documentazione;

c) i nominativi ed i *curricula* di ciascuna delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare;

d) i nominativi ed i *curricula* del personale esperto di cui il Punto di ascolto intende avvalersi, con l'indicazione dei ruoli che si intendono affidare;

e) copia dei contratti di lavoro o delle convenzioni relative al personale di cui alle lettere c) e d), eventualmente anche dotati di clausole che ne condizionino l'efficacia all'ammissione a finanziamento regionale ai sensi dell'art. 6 della legge;

f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale che mette a disposizione i locali, attestante che la sede è nella disponibilità continuativa nel tempo del soggetto stesso e che i locali sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e igiene in relazione all'attività svolta ed alla presenza del personale e degli utenti;

g) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, di presa d'atto delle linee guida per l'attività e del materiale tecnico di cui all'art. 5 che ci si impegna a seguire e utilizzare, evidenziando eventuali modalità operative peculiari del Punto di ascolto, con riferimento in particolare all'impatto sul territorio e all'accessibilità dell'utenza;

h) indicazione dell'orario settimanale di apertura al pubblico, del calendario delle attività e dei recapiti telefonici e telematici del Punto di ascolto;

i) indicazione delle eventuali convenzioni e protocolli di intesa già sottoscritti con istituzioni e organismi aventi competenze attinenti le attività proprie del Punto di ascolto.

#### Art. 8.

##### *Rilascio dell'accreditamento*

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede all'istruttoria delle domande di accreditamento e all'acquisizione di un parere sull'accreditamento da parte del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge.

2. Le procedure di accreditamento hanno lo scopo, in particolare, di verificare e valutare:

a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui ogni Punto di ascolto si avvale;

b) la disponibilità dei locali e delle strutture, nonché la loro idoneità in base alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza;

c) l'idoneità degli spazi, della collocazione, delle risorse professionali, materiali e tecnologiche del Punto di ascolto ad assicurare l'adeguata copertura territoriale e ad assicurare l'erogazione delle attività secondo le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, l'ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente, indicandone le ragioni e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato decorra inutilmente.

4. La verifica dei requisiti può essere completata con l'ispezione in sede.

5. Il direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, all'accreditamento del Punto di ascolto o al diniego dello stesso, dandone comunicazione ai soggetti che intendono costituire il Punto di ascolto.

#### Art. 9.

##### *Variazioni successive all'accreditamento*

1. Qualora, successivamente all'accreditamento, intervengano modifiche relative alle strutture e al personale impiegato presso i Punti di ascolto, il soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, entro dieci giorni, deve darne comunicazione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, chiedendo l'autorizzazione alla variazione. L'ufficio competente, entro trenta giorni, previa comunicazione ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge, autorizza la variazione.

#### Art. 10.

##### *Mantenimento dell'accreditamento*

1. L'ufficio competente provvede alla verifica della permanenza dei requisiti cui l'accreditamento è subordinato, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività prevista, previo parere ed anche su impulso del Gruppo di lavoro tecnico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la verifica è svolta a seguito dell'invio annuale delle relazioni e dei materiali di cui all'art. 5, comma 4, e può essere integrata da richieste di informazioni integrative, cui i soggetti da cui i Punti di ascolto dipendono debbono rispondere entro quindici giorni dal ricevimento, trasmettendo dichiarazioni o materiali attestanti il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali di cui al presente regolamento.

3. Il procedimento si conclude con un atto di conferma ovvero di revoca dell'accreditamento.

4. L'ufficio competente può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli e verifiche, anche a campione, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento e per valutare l'implementazione della qualità dei servizi resi dai Punti di ascolto accreditati.

#### Art. 11.

##### *Revoca dell'accreditamento e cancellazione*

1. La revoca dell'accreditamento è disposta dall'ufficio competente, acquisito il parere del Gruppo di lavoro tecnico, nei seguenti casi:

a) richiesta espressa da parte di uno dei soggetti che hanno costituito il Punto di ascolto;

b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'accreditamento;

c) accertata violazione degli obblighi e adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5;

d) accertata assenza di attività del Punto di ascolto protrattasi per almeno tre mesi.

#### Art. 12.


##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Punti di ascolto già accreditati ai sensi del «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di ascolto"», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347, si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, trasmettendo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro l'eventuale documentazione integrativa.



Art. 14.  
*Abrogazione*

1. È abrogato il «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di ascolto"», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347.

Art. 15.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

18R00092

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 71.

**Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 15 dicembre 2017 n. 53)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *n)*, *o)* e *z)*, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Com missione consiliare espresso nella seduta del 15 dicembre 2016;

Considerato che:

1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), si è resa necessaria una revisione del sistema della programmazione degli interventi a sostegno delle attività produttive;

2. In primo luogo occorre fare riferimento al nuovo modello di programmazione, stabilendo che gli interventi sono realizzati in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS) secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra gli obiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli stanziamenti di bilancio;

3. È opportuno ribadire, anche nel nuovo sistema, le finalità già perseguite con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), mantenendo sostanzialmente invariata la sistematica dell'articolato;

4. È necessario, pur riconfermando il sistema degli interventi di sostegno alle imprese delineato dalla legge regionale n. 35/2000, prevedere il sostegno regionale a interventi a carattere strategico configurati come tali sulla base delle finalità perseguite e dell'entità dei costi totali ammissibili;

5. È necessario aggiornare alcune norme sulla base dell'esperienza maturata in questi anni; in particolare, vengono ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine di razionalizzare le modalità operative dando certezza ai relativi procedimenti amministrativi e vengono eliminate alcune difformità terminologiche;

6. È opportuno ribadire gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, confermando l'impegno regionale a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, mantenendo le norme sulla banca dati delle agevolazioni, la semplificazione nelle attestazioni dei requisiti da parte delle imprese e la modulistica standardizzata;

Approva la presente legge:

### Capo I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione all'economia digitale e favorendo l'introduzione dei principi dell'economia circolare.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, con la partecipazione delle realtà istituzionali e funzionali, mediante la promozione e la valorizzazione:

*a)* delle risorse endogene regionali;



- b) del sistema produttivo;
- c) delle economie locali;
- d) del sistema del trasferimento tecnologico.

3. La presente legge disciplina i principi che regolano:

- a) gli interventi di sostegno a favore delle imprese dell'artigianato, dell'industria, della cooperazione, del turismo, del commercio e dei servizi;
- b) le azioni a supporto delle attività di trasferimento tecnologico a favore delle imprese;
- c) il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle attività produttive;
- d) gli interventi strategici di carattere territoriale o settoriale realizzati mediante accordi.

4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico.

#### Art. 2.

##### *Programmazione*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e dalla relativa nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della medesima legge.

#### Capo II

##### AMBITI E MODALITÀ DI INTERVENTO

#### Art. 3.

##### *Ambiti di intervento*

1. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare:

- a) gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresa l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati;
- b) lo sviluppo produttivo;
- c) la promozione commerciale e l'internazionalizzazione;
- d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;
- e) la ristrutturazione e diversificazione aziendale e di settore, i processi di ibridazione tra imprese for profit e non profit, la crescita dimensionale delle imprese;
- f) gli investimenti in forma aggregata con particolare riferimento alle reti di imprese;
- g) la costituzione ed il consolidamento di imprese innovative;
- h) la costituzione di imprese da parte di giovani, di donne e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e di dipendenti di imprese in crisi;

i) i processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;

j) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al sistema turistico e commerciale e al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;

k) i processi di reindustrializzazione e di attrazione di investimenti esogeni.

#### Art. 4.

##### *Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese*

1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, favorisce la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, quali:

- a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorità alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
- b) spazi per lo start up e il coworking di imprese;
- c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici;
- d) infrastrutture inerenti alle attività di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali.

2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di:

- a) aree bonificate;
- b) aree produttive dismesse;
- c) patrimonio immobiliare pubblico;
- d) interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese.

3. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione di dismissione, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su almeno il 50 per cento delle superfici coperte, sussiste ininterrottamente da oltre tre anni. Il comune territorialmente competente accerta e attesta, preliminarmente al riconoscimento dell'agevolazione, la sussistenza di tali condizioni.

4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) e le infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto.

5. L'individuazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento regionale avviene, in coerenza con gli strumenti di programmazione di cui all'art. 2, sulla base di specifici bandi o accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti pubblici interessati.



## Art. 5.

*Tipologie degli interventi*

1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono attuati secondo le seguenti tipologie:

- a) contributo in conto capitale;
- b) contributo in conto interessi;
- c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
- d) concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi;
- e) finanziamento agevolato anche nella forma del microcredito;
- f) bonus e riduzione fiscale;
- g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti finanziari;
- h) voucher per le imprese;
- i) altre forme di sostegno previste dalla normativa in materia di aiuti di stato.

## Art. 6.

*Criteri generali per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese*

1. Gli interventi a sostegno delle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Le intensità d'aiuto, espresse intermini diequivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e dell'area interessata dall'intervento.

3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Il responsabile dell'intervento prevede nel bando la possibilità di interruzione della raccolta delle domande di accesso all'agevolazione in relazione alle risorse disponibili. Con avviso, pubblicato nel sito ufficiale della Regione, il responsabile dell'intervento dà tempestivamente notizia dell'interruzione della raccolta delle domande.

5. Gli interventi sono attuati secondo principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.

6. razionalizzazione degli interventi è assicurata mediante l'accorpamento di strumenti preordinati al perseguimento delle medesime finalità, evitando sovrapposizioni di interventi regionali con interventi comunitari e nazionali.

7. Ai fini della presente legge si considerano micro, piccole, medie e grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

## Art. 7.

*Condizioni per l'accesso alle agevolazioni*

1. Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare:

- a) il rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività economica;
- b) l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato.

## Art. 8.

*Prestazione di garanzia su anticipazioni*

1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di microcredito in caso di richiesta di anticipazioni per un valore non superiore a € 25.000,00.

## Art. 9.

*Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno*

1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 123/1998.

2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativi, il minore impatto sui costi delle imprese e il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche interessate.

3. I procedimenti attuativi sono applicabili anche al sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.

4. In caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale e immateriale, gli interventi sono determinati tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate in uno specifico periodo di riferimento, determinato secondo la natura del progetto e tenendo conto sia del periodo di realizzazione dell'operazione che del periodo successivo al suo completamento secondo il tempo di ammortamento previsto.


5. La Giunta regionale disciplina l'applicazione del comma 4 secondo principi di gradualità e proporzionalità in rapporto alla dimensione del progetto d'investimento.

## Art. 10.

*Interventi a carattere strategico*

1. Ai fini della presente legge, per interventi a carattere strategico si intendono progetti di significativa dimensione del volume degli investimenti, con rilevante impatto tecnologico o occupazionale, finalizzati ad accrescere:

- a) il potenziale competitivo del territorio regionale;
- b) il numero delle imprese;
- c) la dimensione delle imprese localizzate;



d) la presenza di imprese estere.

2. Si intendono interventi a carattere strategico altresì progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, anche di carattere territoriale, del tessuto produttivo manifatturiero regionale finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, incrementare la presenza di attività economiche, favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l'occupazione con particolare attenzione alle aree di crisi individuate dalla Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell'Unione europea e alle aree sulle quali insistono accordi di programma per l'innovazione territoriale, così come definiti dal PRS.

3. La Regione promuove interventi a carattere strategico, anche nel quadro di programmi nazionali e dell'Unione europea, attraverso il sostegno a:

a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;

b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;

c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;

d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;

e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);

f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società. In caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere dipendente di società dichiarata in crisi al momento di presentazione dell'istanza di finanziamento.

4. Gli interventi a carattere strategico devono possedere i seguenti livelli dimensionali, in termini di costo totale ammissibile:

a) superiore a cinque milioni di euro, per i progetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);

b) superiore a un milione di euro, per progetti di cui al comma 3, lettera d);

c) superiore a duecentomila euro, per progetti di cui al comma 3, lettere e) e f).

5. La Regione, per la realizzazione degli interventi a carattere strategico, promuove accordi con imprese interessate individuate mediante procedura negoziale.

## Art. 11.

### *Contenuto dei provvedimenti di attuazione*

1. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ne individuano l'oggetto e gli obiettivi e determinano:

a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;

b) la tipologia del procedimento;

c) i soggetti beneficiari;

d) i criteri di selezione;

e) gli ambiti di applicazione;

f) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;

g) l'intensità degli aiuti;

h) le modalità di erogazione;

i) gli obblighi dei beneficiari;

j) le modalità di controllo;

k) le ipotesi di revoca;

l) le modalità di monitoraggio e valutazione;

m) il carattere strategico del progetto;

n) gli eventuali altri elementi utili per la completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.

## Capo III

### MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

## Art. 12.

### *Misure di semplificazione e trasparenza*

1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche mediante:

a) una banca dati di tutte le agevolazioni alle imprese;

b) un sistema informativo che consente sia di rendere accessibili le informazioni all'utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo;

c) una modulistica standardizzata, finalizzata a eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi;

d) l'adozione e l'implementazione del test micro, piccole e medie imprese (test MPMI), di cui all'art. 4 bis della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

## Art. 13.

### *Banca dati delle agevolazioni*

1. La banca dati delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all'utenza sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.



## 2. Nella banca dati confluiscono:

a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; le informazioni concernenti eventuali procedure di dissesto economico-finanziario quali scioglimento e liquidazione o procedure concorsuali; una sezione della banca dati è dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;

b) i dati in possesso dei soggetti gestori e i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.

3. La Regione è titolare della banca dati e ha diritto di accesso illimitato ai relativi sistemi informativi.

4. La banca dati è implementata con le informazioni necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

5. Le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione della banca dati sono svolte da Sviluppo Toscana S.p.a. nell'ambito del proprio piano di attività.

## Art. 14.

*Attestazione dei requisiti da parte delle imprese*

1. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti:

a) dimensione d'impresa;

b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;

c) affidabilità economico-finanziaria;

d) la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, in caso di aggregazione di imprese.

2. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo del progetto d'investimento, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte.

3. La verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, è effettuata mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate, in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

## 4. In caso di attestazioni ai sensi del comma 2:

a) l'erogazione dell'agevolazione relativa allo stato di avanzamento del progetto d'investimento è effettuata in favore dell'impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma giurata con le modalità di cui al comma 3;

b) il saldo è erogato all'impresa beneficiaria entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma giurata con le modalità di cui al comma 3.

5. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai progetti di investimento di imprese, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte di cui al comma 2.

6. Sulle relazioni e le attestazioni di cui ai commi 1 e 2, rilasciate con le modalità di cui al comma 3, sono effettuate verifiche a campione.

7. Le spese sostenute dall'impresa per l'attività di certificazione contabile di cui al comma 3 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale.

## Art. 15.

*Avvalimento dei requisiti*


1. Nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese, al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca e sviluppo, qualora vi siano aggregazioni di imprese e nel caso di insufficiente possesso dei requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 quarter, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).

## Art. 16.

*Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni*

1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro novantagioni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande prevista dal relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi o l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.

2. I termini di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.



## Art. 17.

*Termini di conclusione dei procedimenti erogativi*

1. Fatti salvi i casi disciplinati all'art. 14, comma 4, lettere *a)* e *b)*, il saldo del progetto d'investimento è erogato all'impresa beneficiaria entro i centottanta giorni successivi alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di duecentoquaranta giorni in presenza di rendicontazioni di particolare complessità.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni necessarie all'attività di verifica dell'amministrazione.

*Capo IV*FONDI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE  
E ALLE INFRASTRUTTURE

## Art. 18.

*Fondo unico per le imprese*

1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese, istituito con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), è finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*.

2. Nel fondo confluiscono le risorse europee, nazionali e regionali, nonché le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie e relative alla rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate e dai rimborsi per le spese istruttorie, nel rispetto dei vincoli di legge.

3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.

## Art. 19.

*Fondo unico per le infrastrutture*

1. È istituito il fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *j)*.

2. Nel fondo confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali derivanti da atti di programmazione, nonché le risorse derivanti da rientri, da rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate, nel rispetto dei vincoli di legge.

3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.

*Capo V*

## PROCEDURE, REVOCA E SANZIONI

## Art. 20.

*Obblighi per i beneficiari*

1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l'obbligo di mantenere per otto anni successivi all'erogazione del saldo:

- a)* l'investimento oggetto di agevolazione;
- b)* l'unità produttiva localizzata in Toscana.

2. In caso di agevolazioni concesse per finalità di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.

3. In caso di infrastrutture, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, compresa la finalità oggetto di agevolazione, può essere esteso fino a quindici anni.

## Art. 21.

*Revoca e riduzione delle agevolazioni*

1. In caso di mancata realizzazione del progetto, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata, è disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione concessa.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, unitamente alla revoca dell'agevolazione è disposta la restituzione delle somme erogate ed è applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

4. Comportano la revoca totale dell'agevolazione:

*a)* l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

*b)* il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, lettera *a)*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22;

*c)* il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b)*;

*d)* l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'art. 25, comma 3;

*e)* la rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.



5. Comportano la revoca dell'agevolazione con le modalità previste dal bando:

*a)* il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 2;

*b)* il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili.

6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.

7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

8. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso, l'impresa beneficiaria può chiedere la riduzione del progetto nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione non costituisce revoca parziale dell'agevolazione.

#### Art. 22.

##### *Revoca parziale delle agevolazioni*

1. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, e salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto. In ogni caso l'entità della revoca non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.

2. Fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:

*a)* secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento;

*b)* terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento;

*c)* quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento;

*d)* quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

#### Art. 23.

##### *Esclusione dalle agevolazioni*

1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di tre anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca:

*a)* le imprese che sono state oggetto di revoca ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5;

*b)* le imprese che sono state oggetto di revoca parziale con le modalità di cui all'art. 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese:

*a)* che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione;

*b)* che hanno proceduto alla rinuncia all'agevolazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, alla rinuncia alla stessa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.

#### Art. 24.

##### *Rimborso dei costi istruttori*

1. La revoca dell'agevolazione che interviene successivamente all'adozione del provvedimento di concessione comporta il pagamento di un rimborso a carico dell'impresa beneficiaria.

2. Il rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia all'agevolazione decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione.

3. In caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, il rimborso è dovuto se l'impresa rinuncia alla stessa decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.

4. Il rimborso è determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica ed in proporzione all'agevolazione ottenuta.

5. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi a sostegno delle imprese nell'ambito del fondo unico per le imprese di cui all'art. 18.

#### Art. 25.

##### *Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso*

1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa.

2. Le imprese sospese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo.

3. L'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 comporta la revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni.



*Capo VI*

MONITORAGGIO, CONTROLLO, VALUTAZIONE DI EFFICACIA

## Art. 26.

*Monitoraggio*

1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti da parte dei beneficiari. Tale azione deve permettere di orientare i successivi interventi, partendo dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione delle singole operazioni oggetto di agevolazione e sentite le parti sociali.

2. Il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, è predisposto e attuato dalla Giunta regionale, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;

b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

## Art. 27.

*Controllo*

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

2. Sono disposti controlli e ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi agevolati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la permanenza dell'investimento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di un controllo o di un'ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

3. In caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni di cui al comma 2, sono finalizzati anche a verificare la concreta operatività dell'infrastruttura realizzata rispetto alle finalità per le quali il beneficio è stato concesso nonché il rispetto dei tempi di mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20.

4. Per tutto il periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'intervento gestito.

## Art. 28.

*Valutazione di efficacia*

1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi.

2. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalla presente legge, la Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge regionale n. 1/2015, anche in riferimento ai costi delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

3. Nel documento di cui al comma 2 sono evidenziati l'ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all'art. 18 e per il fondo unico per le infrastrutture di cui all'art. 19 e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti secondo l'ambito territoriale, settoriale e della dimensione dell'impresa, nonché la tipologia dell'intervento differenziato secondo:

a) le istanze di agevolazione presentate e le agevolazioni concesse ed erogate;

b) il volume e la tipologia degli interventi attivati;

c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca delle agevolazioni.

## Art. 29.

*Osservatorio regionale sulle imprese*

1. L'osservatorio regionale sulle imprese, di seguito denominato «osservatorio», istituito presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) ai sensi dell'art. 5 decies della legge regionale n. 35/2000, svolge attività di monitoraggio, studio e ricerca finalizzate:

a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e delle sue articolazioni;

b) alla valutazione delle politiche a favore del sistema produttivo regionale realizzate in attuazione del PRS di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015;

c) alla valutazione delle problematiche afferenti al settore creditizio regionale;

d) al monitoraggio dell'attuazione in sede regionale della comunicazione COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008 della Commissione europea (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa «uno Small Business Act per l'Europa») e a raccordarsi con le attività del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).


2. Gli obiettivi e le linee di azione per le attività di cui al comma 1 sono definiti annualmente nell'ambito del programma di attività istituzionale dell'IRPET.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio è costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto da:

a) rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di interventi in favore delle imprese di cui alla presente legge;

b) rappresentanti delle parti economiche;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali;



- d) rappresentanti degli enti locali;  
e) rappresentante del sistema camerale della Toscana.

4. Nello svolgimento delle attività di monitoraggio, studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c), il comitato tecnico dell'osservatorio è integrato da rappresentanti del sistema bancario e creditizio.

5. Il numero e le modalità di designazione dei componenti del comitato tecnico di indirizzo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. I rappresentanti degli enti locali sono designati dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma 6, dello Statuto.

6. Soggetti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato.

7. La partecipazione ai lavori del comitato tecnico di indirizzo è a titolo gratuito, con quella di organismi di ricerca pubblici e privati sulla base di specifici accordi sottoscritti dalla Regione o da IRPET.

9. L'osservatorio coordina la propria attività con quella dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e con quella dell'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione istituito con la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).

*Capo VII*  
NORME FINALI

Art. 30.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

b) gli articoli da 1 a 16 della legge regionale 30 aprile 2008, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive»);

c) l'art. 10 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

d) gli articoli da 1 a 27 della legge regionale 19 luglio 2012, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive»);

e) l'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013);

f) l'art. 8 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002);

g) gli articoli da 1 a 25 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 17/2006, alla legge regionale n. 53/2008 e alla legge regionale n. 18/2011);

h) gli articoli da 5 a 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 dicembre 2017

ROSSI

18R00023

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 72.

**Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera s), dello Statuto;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);



Considerato che:

1. La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione dei progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio;

2. La linea inaugurata dalla legge regionale n. 45/2012 e proseguita dalla legge regionale n. 18/2017 sta producendo un riscontro positivo da parte degli operatori e delle loro rappresentanze nella società;

3. L'interesse da essi manifestato si è concretizzato sia nella richiesta di accesso ai benefici previsti dalla normativa, sia nella formulazione di suggerimenti volti a rendere tale normativa maggiormente efficace;

4. In risposta a tali istanze si ritiene opportuno intervenire sia sulla platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni fiscali, sia sul novero dei soggetti promotori degli interventi finanziabili;

5. Occorre procedere ad una riformulazione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017 volta a chiarire l'ambito applicativo della norma relativamente alle fondazioni, ivi comprese quelle bancarie;

6. Occorre altresì intervenire sull'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 inserendo fra i progetti finanziabili quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto spesso impegnati a sostenere attività di rilevante valore artistico e culturale;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Destinatari delle agevolazioni fiscali.*

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2017*

1. L'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Destinatari delle agevolazioni fiscali*). —

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), del decreto legislativo n. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'art. 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:

*a*) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;

*b*) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

*c*) persone fisiche esercenti attività commerciali;

*d*) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

*e*) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.».

Art. 2.

*Progetti di intervento finanziabili.*

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 è sostituita dalla seguente:

«*a*) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all'art. 1, promossi da:

1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;

2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00024

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 73.

**Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n*), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;



Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento «UE» n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali nn. 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012);

Considerato quanto segue:

1. La disciplina dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, prevista dal reg. (UE) 1308/2013 e dalla relativa normativa statale di attuazione, ha introdotto un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo. In particolare, a livello di Unione europea, per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016 - 2030 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il sistema delle autorizzazioni all'impianto, che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto;

2. Alle nuove norme europee e nazionali di attuazione, l'amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa, in ragione della diretta applicabilità delle norme del regolamento europeo;

3. Un nuovo intervento legislativo a livello regionale si rende comunque necessario per conformare le competenze amministrative relative alla gestione del potenziale vitivinicolo al nuovo assetto istituzionale in materia di agricoltura sancito dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»), per stabilire la durata dei procedimenti e per rivedere il sistema delle sanzioni amministrative, nonché per disciplinare la tenuta e l'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro informatico pubblico delle autorizzazioni;

4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni statali di attuazione dell'art. 65 della legge n. 238/2016, relative alle commissioni di degustazione per le denominazioni di origine, è necessario prevedere che le commissioni attualmente in carica continuino ad operare fino al riconoscimento delle nuove ai sensi della normativa statale. In considerazione di ciò si dispone l'abrogazione della legge regionale n. 68/2012, ad eccezione degli articoli 20 e 21 relativi alle commissioni di degustazione e agli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori;

Approva la presente legge.

## Art. 1.

### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina la gestione ed il controllo del potenziale viticolo nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

## Art. 2.

### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP);

b) superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti ed a servizio del vigneto. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene alle fasce laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) autorizzazione all'impianto: autorizzazione a impiantare una superficie vitata a fronte della conversione di un diritto di impianto, dell'estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura e del rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti.

## Art. 3.

### *Schedario viticolo*


1. Per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo, ai sensi dell'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce requisito necessario per procedere ad interventi sul potenziale viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni.

## Art. 4.

### *Tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo*

1. Lo schedario viticolo, già istituito con la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), è tenuto dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)



ed è parte integrante dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), quale nucleo del sistema informativo agricolo della Regione Toscana (SIART), che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica.

2. Il conduttore di superfici vitate aggiorna la situazione registrata nello schedario viticolo contenente i dati relativi al proprio potenziale viticolo mediante:

a) la presentazione delle comunicazioni e delle richieste di cui all'art. 7;

b) la registrazione degli atti di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate.

3. Alle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo, l'ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce una o più idoneità alla produzione di uve atte a produrre vini a DO, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

#### Art. 5.

##### *Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli*

1. È istituito, presso l'ARTEA, il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, di seguito denominato registro, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento «UE» n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).

2. Il registro è parte integrante dell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

#### Art. 6.

##### *Tenuta ed aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli*

1. Il registro è tenuto dall'ARTEA e aggiornato sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti strutture della Giunta regionale e delle comunicazioni di avvenuto utilizzo di un'autorizzazione da parte del titolare della medesima.

#### Art. 7.

##### *Gestione del potenziale viticolo*

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo, in conformità con la normativa europea e nazionale in materia.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinati, in particolare, i seguenti procedimenti:

a) la richiesta di variazione dell'autorizzazione all'impianto, finalizzata al subentro dell'intestatario o alla variazione della scadenza di una autorizzazione, da presentare, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), alla competente struttura della Giunta regionale che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

b) la richiesta di variazione della regione di riferimento finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto sul territorio della Toscana, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta da parte dell'amministrazione che ha originato l'autorizzazione;

c) la richiesta di variazione della regione di riferimento finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto al di fuori della Toscana, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta all'impianto da parte della regione in cui si vuole realizzare l'impianto;

d) la richiesta di conversione del diritto d'impianto in autorizzazione all'impianto, da presentare tramite la DUA alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro i sessanta giorni dal ricevimento;

e) la comunicazione di iscrizione della «menzione vigna» nello schedario viticolo, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale;

f) la comunicazione di estirpazione di una superficie vitata e la richiesta di concessione dell'autorizzazione al reimpianto, da presentare tramite la DUA, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;


g) la richiesta di revisione della cartografia relativa alla delimitazione delle zone di produzione dei vini a DO, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

h) la richiesta di classificazione o di cancellazione di una varietà di vite idonea alla coltivazione o in osservazione, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

i) la richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato, corredata da garanzia fideiussoria, da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

j) la richiesta di variazione dell'autorizzazione al reimpianto, concessa a seguito di estirpazione realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016, finalizzata ad anticipare la data di inizio validità dell'autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto; la competente struttura della Giunta regionale, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;

k) la comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione all'impianto e la comunicazione di reimpianto finalizzato alla modifica della densità di impianto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento;



l) la comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di un reimpianto anticipato, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'estirpazione della superficie vitata; la competente struttura della Giunta regionale provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;

m) la comunicazione di variazione della superficie vitata oggetto di estirpazione successiva, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni antecedenti l'estirpazione;

n) la comunicazione di avvenuto sovrainnesto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua realizzazione;

o) la comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze e sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima di realizzare l'impianto;

p) la comunicazione di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, destinato alla sperimentazione, al consumo familiare e la comunicazione di reimpianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'impianto;

q) la comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è avvenuta l'estirpazione di un vigneto per consumo familiare, oppure è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione;

r) la comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per piante madri marze, di superfici vitate destinate al consumo familiare e di superfici vitate destinate alla sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione oppure è stato trasformato in impianto produttivo il vigneto destinato al consumo familiare;

s) la richiesta di registrazione di superficie rivendicabile da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'atto di trasferimento di titolarità o conduzione di superfici vitate alla competente Agenzia delle entrate; la competente struttura della Giunta regionale provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA.

#### Art. 8.

##### *Gestione delle produzioni*

1. In attuazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 4, della legge n. 238/2016, la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'art. 41, comma 4, della stessa legge

n. 238/2016, di seguito denominati consorzi di tutela, e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può:

a) in annate climaticamente favorevoli e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 238/2016 per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previste dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

b) in annate climaticamente sfavorevoli e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

c) per conseguire l'equilibrio di mercato e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti, in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'art. 35 della legge n. 238/2016.

2. In attuazione dell'art. 39, comma 3, della legge n. 238/2016, la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato, determinando:

a) la superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile;

b) i criteri per l'assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.


3. La disciplina di cui al comma 2 può avere una durata massima di tre anni.

4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito:

a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;

b) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente, nei casi di subentro nelle autorizzazioni all'impianto consentiti dalla normativa europea e nazionale.

5. Le modalità di presentazione delle proposte di cui ai commi 1 e 2 sono definite nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7.



## Art. 9.

*Controllo*

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale.

2. Con atto della competente struttura della Giunta regionale, sono definite le linee guida per lo svolgimento dei controlli.

3. Nell'espletamento dell'attività di controllo, qualora sia riscontrata una difformità fra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario, la competente struttura della Giunta regionale comunica al conduttore un termine, commisurato alla complessità dell'attività di aggiornamento da svolgere, entro il quale è tenuto ad effettuare l'aggiornamento.

## Art. 10.

*Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Per le violazioni alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 69 della legge n. 238/2015, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

*a)* il conduttore che non provvede a presentare le richieste e le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi di cui all'art. 7, comma 2, lettere *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)* e *r)*, secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni;

*b)* il conduttore che non provvede a presentare le richieste relative ai procedimenti amministrativi richiamati all'art. 7, comma 2, lettere *j)* e *s)*, secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro;

*c)* il conduttore che non provvede ad aggiornare lo schedario nei termini di cui all'art. 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro, salvo il caso in cui la difformità riguardi l'idoneità produttiva, per il quale si applica la sanzione di cui all'art. 69, comma 8, della legge n. 238/2016.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 81/2000.

## Art. 11.

*Clausola valutativa*

1. Entro il 30 aprile 2020 e successivamente con cadenza quinquennale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento:

*a)* all'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per ciascuna DO e la relativa rivendicazione;

*b)* all'andamento negli anni dell'utilizzo delle superfici rivendicabili per singola DO;

*c)* all'evoluzione negli anni del potenziale viticolo regionale;

*d)* all'attività di controllo svolta ed ai relativi esiti.

## Art. 12.

*Norme transitorie*

1. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 7, continuano ad applicarsi la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1304 (Prime disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento «UE» n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo) e la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 338 (Regolamento «UE» 1308/2013 - Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo).

2. Le commissioni di degustazione nominate ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 68/2012, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al riconoscimento delle commissioni di cui all'art. 65, commi 3, 4 e 6, della legge n. 238/2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

## Art. 13.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

*a)* gli articoli da 1 a 19 e gli articoli da 22 a 24 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

*b)* l'art. 76 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali nn. 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012).


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00025



LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 74.

**Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c*) ed *i*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO»);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 novembre 2017;

Visto il parere istituzionale favorevole, con osservazioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 novembre 2017;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 84/2015 ha previsto che il processo di riordino, avviato con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale) abrogata dalla stessa legge regionale n. 84/2015, debba coinvolgere tutti gli enti del servizio sanitario regionale;

2. La Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale la proposta di legge sulla riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico scientifico e di governo clinico prevista dall'art. 92 della legge regionale n. 84/2015, che è divenuta legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 51/2009);

3. È necessario, in coerenza e a completamento di quanto previsto all'art. 92, comma 3, della legge regionale n. 84/2005, che il processo di razionalizzazione riguardi anche l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), istituito con la legge regionale n. 3/2008, e l'organismo di governo clinico denominato Istituto toscano tumori (ITT), previsto dall'art. 43, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 40/2005;

4. È opportuno, pertanto, in ottica di razionalizzazione del sistema degli organismi di governo clinico ed in continuità con quanto prevede il vigente art. 1 bis della legge regionale n. 3/2008, che attribuisce all'ISPO il compito di assicurare all'ITT il supporto amministrativo e all'ITT quello di assicurare il supporto tecnico scientifico all'ISPO, procedere al superamento dell'ITT, attribuendo le funzioni svolte da quest'ultimo direttamente all'ISPO;

5. È altresì opportuno, per sottolineare l'avvenuto assorbimento delle funzioni dell'ITT da parte dell'ISPO, che quest'ultimo cambi denominazione ed assuma quella di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

6. Una delle innovazioni più significative riguarda l'introduzione di uno specifico documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico che definisce, coerentemente con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale, le priorità ed i livelli di attuazione delle linee strategiche in ambito oncologico;

7. Si introduce, inoltre, una nuova disciplina dell'organizzazione della rete oncologica toscana, che prevede la costituzione di uno specifico organismo di coordinamento della rete;

8. È necessario dettare alcune disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio all'ISPRO dei beni e del personale che le aziende sanitarie hanno messo a disposizione dell'ITT, prevedendo, inoltre, il subentro dell'ISPRO in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere;

9. Ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel parere istituzionale espresso dalla Prima commissione consiliare;

10. Ravvisata la necessità di assicurare l'operatività di ISPRO a far data dal 1° gennaio 2018, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Capo I*


FINALITÀ ED ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO,

LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO)

Art. 1.

*Unificazione di ISPO ed ITT*

1. L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), già istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO»). Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione



ne oncologica «CSPO»), a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), operata con la presente legge, assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

#### Art. 2.

##### *Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)*

1. L'ISPRO è un ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

#### Art. 3.

##### *Finalità dell'ISPRO*

1. La finalità dell'ISPRO, nell'ambito del servizio sanitario regionale, consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico.

2. L'ISPRO opera in coerenza con i principi di omogeneità, qualità e appropriatezza dell'offerta e rende disponibili tutti gli elementi di carattere informativo e conoscitivo per orientare gli assistiti all'interno della rete oncologica.

#### Art. 4.

##### *Attività dell'ISPRO*

1. L'ISPRO svolge le seguenti attività:

a) la valutazione e la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione in ambito oncologico, sia nella popolazione generale, sia in sottogruppi a rischio specifico;

b) l'organizzazione, l'esecuzione ed il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali, promuovendo la centralizzazione delle stesse;

c) la prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici, anche attraverso modelli innovativi di sinergia con il volontariato;

d) le attività ambulatoriali, di laboratorio diagnostiche e specialistiche;

e) l'attività di informazione per il malato oncologico ed i suoi familiari sui servizi di diagnosi e cura e sulle strutture della rete oncologica regionale;

f) il supporto psicologico, anche attraverso modelli operativi di presa in carico e di consulenza psicologica a distanza, per il malato ed il nucleo familiare, in collaborazione con i servizi di psiconcologia delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;

g) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché delle mappe di rischio oncogeno e del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;

h) il supporto scientifico, metodologico ed operativo per la programmazione, conduzione ed analisi delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali promossi nell'ambito della rete oncologica di cui all'art. 16;

i) la promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;

l) l'attività di aggiornamento professionale nell'ambito della prevenzione oncologica per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e nazionale;

m) il coordinamento operativo e il supporto tecnico amministrativo della rete oncologica;

n) l'esercizio delle funzioni di governo clinico in ambito oncologico con particolare riferimento alla definizione ed al monitoraggio delle raccomandazioni cliniche, dei percorsi diagnostici e terapeutici oncologici in raccordo con la direzione regionale competente e con l'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'art. 49-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. In merito alle attività di ricerca e di formazione, l'ISPRO può attivare specifici accordi con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché con gli altri soggetti istituzionali del sistema sanitario, ivi comprese le università degli studi e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

#### Art. 5.


##### *Tutela della privacy*

1. Le finalità delle attività di cui all'art. 4, comma 1, sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali l'ISPRO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale.

3. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), l'ISPRO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte della Regione Toscana o tramite interconnessione, con le banche dati regionali. Tali dati, privati degli elementi identificativi diretti, sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l'origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

4. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 4, comma 1, l'ISPRO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o tramite interconnessione, con le loro banche dati. Tali dati individuali sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l'origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.



5. L'acquisizione dei dati da parte dell'ISPRO è regolata da apposita convenzione.

6. L'accesso ai dati e il trattamento dei dati sono effettuati dall'ISPRO, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).

#### Art. 6.

##### *Organi*

1. Sono organi dell'ISPRO:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato scientifico;
- c) il collegio sindacale.

#### Art. 7.

##### *Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale*

1. Il direttore generale dell'ISPRO è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti e con le modalità previste dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie.

2. Al direttore generale dell'ISPRO si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39, della legge regionale n. 40/2005, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, della stessa legge regionale n. 40/2005.

3. Il trattamento economico del direttore generale dell'ISPRO non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'ISPRO.

4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ISPRO.

5. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ISPRO, comprensivi delle quote a carico del dipendente ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ISPRO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

6. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente,

richiedendo successivamente all'ISPRO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ISPRO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi, previdenziali ed assistenziali, dovuti su tale differenza.

7. Il trattamento contributivo di cui ai commi 5 e 6 esclude ogni altra forma di versamento.

#### Art. 8.

##### *Attribuzioni del direttore generale*

1. Al direttore generale è attribuita la gestione complessiva e la rappresentanza legale dell'ISPRO.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell'ISPRO.

3. Costituiscono funzioni riservate al direttore generale:


- a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- b) la prima convocazione del Collegio sindacale;
- c) il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi dirigenziali;
- d) l'adozione dello statuto e del regolamento di organizzazione;
- e) l'adozione degli atti di bilancio;
- f) l'adozione dei programmi annuali e pluriennali di attività;
- g) l'adozione di provvedimenti relativi agli atti di straordinaria amministrazione che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'ISPRO.
- h) l'adozione del documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico e dei relativi aggiornamenti annuali.

#### Art. 9.

##### *Comitato scientifico*

1. Il comitato scientifico svolge funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività clinica e di ricerca, promuovendo il trasferimento degli esiti della ricerca e dei processi di innovazione nella pratica clinico-assistenziale e, in particolare, ha il compito di:

- a) esprimere parere sul documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico di cui all'art. 12 per quanto di competenza;
- b) effettuare verifiche sullo stato di avanzamento e analizzare i risultati degli studi e delle ricerche svolti dall'ISPRO, anche al fine della loro pubblicazione, in raccordo con l'Ufficio regionale per la valorizzazione dei risultati della ricerca biomedica e farmaceutica della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
- c) esprimere pareri su tematiche di alta complessità di natura tecnico-scientifica sottoposte dal direttore generale dell'ISPRO.



2. Il comitato scientifico è nominato dal direttore generale dell'ISPRO ed è composto da un coordinatore scientifico, che lo presiede, e da sei componenti con documentata competenza scientifica in ambito oncologico, di cui tre appartenenti al servizio sanitario regionale.

3. Il coordinatore scientifico, individuato dal direttore generale nel rispetto della normativa vigente, è un esperto di particolare e comprovata esperienza in ambito oncologico e può essere scelto sia tra i dipendenti del servizio sanitario nazionale che tra professionisti esterni. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di lavoro autonomo.

4. I componenti appartenenti al servizio sanitario regionale sono designati dal comitato strategico dell'organismo di coordinamento della rete oncologica regionale di cui all'art. 17. I componenti esterni sono individuati dal direttore generale dell'ISPRO.

5. Al coordinatore scientifico è riconosciuto un compenso determinato con deliberazione del direttore generale dell'ISPRO in misura non superiore al 50 per cento del compenso del direttore generale dell'ISPRO, tenuto conto, in particolare, della complessità delle funzioni esercitate.

6. Al coordinatore scientifico spetta anche il rimborso delle spese sostenute per le funzioni connesse alle attività del comitato scientifico, nella misura prevista per i dirigenti dell'ISPRO.

7. Agli altri componenti del comitato scientifico spetta il solo rimborso delle spese sostenute per le funzioni connesse alle attività del comitato scientifico. Il rimborso delle spese ai componenti del comitato scientifico che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, comprensivo anche del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, è corrisposto dall'ISPRO nella misura prevista per i dirigenti dell'ISPRO. Il rimborso delle spese ai componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale è corrisposto dall'azienda sanitaria di appartenenza, in quanto la partecipazione di questi ultimi è considerata attività istituzionale da svolgersi durante l'orario di lavoro.

8. Gli oneri connessi al funzionamento del comitato scientifico, relativamente al coordinatore e agli altri componenti del comitato scientifico non dipendenti del servizio sanitario regionale, sono a carico dell'ISPRO.

#### Art. 10.

##### *Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il presidente e gli altri componenti del collegio sindacale sono designati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il collegio sindacale:

a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'ISPRO;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) trasmette almeno trimestralmente una relazione alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;

e) trasmette periodicamente alla Giunta regionale e, comunque, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'ISPRO.

4. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

5. Si applicano le disposizioni vigenti di disciplina del collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere universitarie di cui alla legge regionale n. 40/2005.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ISPRO.

Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

7. Ai componenti del collegio sindacale e al presidente spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e con le modalità previsti dalla legge regionale n. 40/2005 per i componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie.

#### Art. 11.

##### *Direttore sanitario e direttore amministrativo*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ISPRO è coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo.

2. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell'ISPRO si applicano le disposizioni dettate per il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle aziende sanitarie dall'art. 40, commi 1, 2, 7, 10, 11 e 12, della legge regionale n. 40/2005.

3. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell'ISPRO si applicano le disposizioni dettate dall'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7.

#### Art. 12.

##### *Documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico*

1. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico, nel rispetto delle linee di indirizzo contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale, definisce gli obiettivi operativi e i livelli di attuazione in ambito oncologico delle linee strategiche del piano stesso ivi compresa l'individuazione degli ambiti a maggiore complessità assistenziale, per i quali è necessario assicurare un assetto organizzativo che garantisca la massima coerenza tra le risorse disponibili ed il bisogno stimato, mediante la costituzione di reti cliniche per patologia all'interno della complessiva rete oncologica regionale.



2. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico ha durata analoga al ciclo della programmazione regionale in ambito sanitario ed è aggiornato annualmente.

3. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico è adottato dal direttore generale dell'ISPRO su proposta del comitato strategico di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), previa acquisizione dei pareri del comitato scientifico e del comitato tecnico di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), entro tre mesi dall'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale.

4. Il direttore generale dell'ISPRO adotta, con la procedura di cui al comma 3, l'aggiornamento annuale del documento d'indirizzo pluriennale in ambito oncologico entro il 30 novembre di ogni anno.

5. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico e i relativi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per la relativa valutazione e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 13.

##### *Statuto e regolamento di organizzazione*

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ISPRO sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento di organizzazione.

2. Lo statuto individua le finalità dell'ente e definisce le linee generali della sua organizzazione. In particolare lo statuto:

- a) individua la sede legale dell'ISPRO;
- b) disciplina l'istituto della delega del direttore generale dell'ISPRO;
- c) definisce procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- d) disciplina le forme di pubblicità degli atti.

3. Il regolamento di organizzazione individua, in particolare, le singole strutture organizzative e determina le competenze delle stesse, istituendo un'unica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni tecnico amministrative.

4. Lo schema dello statuto e del regolamento di organizzazione e delle eventuali modifiche ed integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello schema, decorso il quale il direttore generale può procedere all'adozione.

#### Art. 14.

##### *Patrimonio e contabilità*

1. L'ordinamento contabile e la gestione del patrimonio dell'ISPRO sono disciplinati dal titolo VIII, i capi I e II, della legge regionale n. 40/2005.

#### Art. 15.

##### *Finanziamento*

1. Il finanziamento dell'ISPRO è costituito:

- a) dalla quota del fondo sanitario regionale finalizzata a finanziare le attività di cui all'art. 4, comma 1, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale;
- b) dai compensi per le convenzioni che l'ISPRO stipula con le aziende sanitarie per la realizzazione dei programmi di screening oncologico;
- c) dai compensi per le prestazioni di laboratorio, ambulatoriali diagnostiche e specialistiche effettuate a favore dei cittadini toscani e degli altri aventi diritto, in base agli accordi stipulati con le aziende sanitarie ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- d) dalle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di ricerca pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali;
- e) dalle risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati, associazioni, enti pubblici e privati.

#### Capo II

##### ORGANIZZAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA

#### Art. 16.

##### *Rete oncologica*

1. L'ISPRO ha la funzione di coordinamento operativo della rete oncologica toscana, attraverso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 17, e ne assicura il supporto amministrativo.

2. La rete oncologica regionale è costituita dal complesso delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca in campo oncologico svolte dallo stesso ISPRO, dalle aziende sanitarie e dagli altri enti del servizio sanitario regionale.

3. Le attività di cui al comma 2 sono distribuite tra i diversi nodi della rete secondo criteri di adeguatezza dei volumi di attività, di appropriatezza della dotazione tecnologica e in ragione delle specifiche competenze professionali presenti all'interno delle strutture.


#### Art. 17.

##### *Organismo di coordinamento della rete oncologica regionale*

1. Per l'organizzazione ed il coordinamento della rete oncologica, sia relativamente allo svolgimento dell'attività assistenziale, sia per lo svolgimento dell'attività di prevenzione, è istituito, presso l'ISPRO, l'organismo di coordinamento della rete oncologica.

2. L'organismo di coordinamento della rete oncologica ha la seguente articolazione funzionale:

- a) comitato strategico;
- b) comitato tecnico.



3. Il direttore generale dell'ISPRO, al fine di garantire il funzionamento dei lavori dell'organismo di coordinamento della rete oncologica e la massima omogeneità delle attività dello stesso, presiede il comitato strategico e la sezione del comitato tecnico di cui al comma 6, lettera b), e ne cura la convocazione.

4. Il comitato strategico è composto dal direttore generale dell'ISPRO, dai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, dai direttori per la programmazione di area vasta, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e dai dirigenti della direzione stessa competenti per materia.

5. Il comitato strategico svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in conformità agli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, del documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico;

b) promozione di ogni sinergia utile fra i soggetti della rete, al fine di condividere i modelli organizzativi e gli standard dei relativi servizi;

c) monitoraggio delle attività poste in essere dalla rete in attuazione del documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico, anche al fine di individuare azioni di miglioramento del sistema;

d) designazione dei tre membri del comitato scientifico appartenenti al servizio sanitario regionale.

6. Il comitato tecnico è strutturato in due sezioni:

a) il coordinamento dei dipartimenti oncologici;

b) il coordinamento degli screening oncologici.

7. Il coordinamento dei dipartimenti oncologici è composto dal direttore generale dell'ISPRO, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti oncologici delle aziende sanitarie, da un medico di medicina generale designato congiuntamente dai responsabili dei dipartimenti di cui all'art. 69-bis, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 40/2005 e dal coordinatore della rete oncologica pediatrica costituita a seguito della riorganizzazione di cui all'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005.

8. Il coordinamento dei dipartimenti oncologici svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l'attuazione del documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico, garantendo il coordinamento delle modalità attuative fra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;

b) supporta il comitato strategico per le attività di pianificazione e monitoraggio;

c) coordina operativamente le iniziative di valenza regionale per il miglioramento della qualità e della omogeneità dei percorsi di cura in ambito oncologico, anche promuovendo la ridefinizione della tipologia di risposte, dei volumi di attività e delle casistiche, ed una gestione adeguata dei percorsi di controllo dopo terapia per migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle risposte cliniche della rete;

d) rilascia parere sul documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico, per quanto di competenza.

9. Il coordinamento degli screening oncologici è composto dal direttore sanitario dell'ISPRO, che lo presiede, e dai responsabili degli screening delle aziende unità sanitarie locali.

10. Il coordinamento degli screening oncologici svolge le seguenti funzioni:

a) monitora le performance degli screening;

b) attiva procedure di superamento delle eventuali criticità del sistema;

c) definisce le modalità organizzative, sia in merito al personale dedicato, sia in merito alla dotazione tecnologica necessaria, delle attività di screening in ciascun ambito territoriale;

d) rilascia il parere sul documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico, per quanto di competenza.

11. Il comitato tecnico si riunisce in sede plenaria nei casi stabiliti dal regolamento di organizzazione.

I 2. Alle sezioni del comitato tecnico possono essere invitati i dirigenti della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e i responsabili delle reti cliniche per patologia in ambito oncologico.

### Capo III

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 18.

##### *Norme di prima applicazione*

1. Il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell'ISPO assumono, a far data dal 1° gennaio 2018, la qualifica di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'ISPRO e rimangono in carica fino alla data di scadenza indicata nei rispettivi contratti.

2. Il collegio sindacale dell'ISPO assume la qualifica di collegio sindacale dell'ISPRO a far data dal 1° gennaio 2018 e rimane in carica fino alla scadenza del relativo mandato.

3. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'ISPRO provvede:

a) entro il 28 febbraio 2018, ad adottare lo statuto ed il regolamento di organizzazione;

b) entro il 31 marzo 2018 a convocare le articolazioni funzionali dell'organismo di coordinamento della rete oncologica;

c) entro il 30 aprile 2018, a nominare il comitato scientifico;


d) entro il 31 maggio 2018, ad adottare il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico.

#### Art. 19.

##### *Ricognizione dei beni e del personale assegnato all'ITT*

I. Entro il 31 dicembre 2017 il direttore generale dell'ISPO, d'intesa con le aziende sanitarie e gli altri enti eventualmente interessati, provvede ad effettuare la ricognizione:

a) di tutto il personale avente rapporto di lavoro dipendente e autonomo con le aziende sanitarie impegnato nelle attività dell'ITT, ivi compreso quello che svolge le attività di supporto psicologico a distanza di cui all'art. 4, comma 1, lettera f);



b) di tutti i beni utilizzati dall'ITT e messi a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) di tutti i contributi in conto esercizio finalizzati a finanziare i fabbisogni di personale, di beni e di servizi dell'ITT, assegnati dalla Regione Toscana alle aziende sanitarie e non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il direttore generale di ISPO provvede alla determinazione del fabbisogno di personale dell'ISPRO, tenendo conto di tutte le funzioni che l'art. 4 attribuisce all'Istituto.

#### Art. 20.

##### *Subentro dell'ISPRO nei rapporti in essere*

1. A far data dal 1° gennaio 2018 l'ISPRO:

a) esercita le attività già svolte dall'ISPO, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti a quest'ultimo ed assume l'esercizio delle attività dell'ITT di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 40/2005;

b) subentra in tutti i rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, compresi nella ricognizione di cui all'art. 19.

2. A far data dal 1° gennaio 2018 le aziende sanitarie proprietarie concedono in comodato all'ISPRO i beni immobili individuati con la ricognizione di cui all'art. 19.

3. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ISPRO acquisisce al proprio patrimonio i beni mobili di proprietà delle aziende sanitarie o di altri enti, utilizzati dall'ITT ovvero subentra nei contratti di locazione e leasing stipulati dalle aziende stesse per garantire all'Istituto l'uso dei beni stessi.

4. Il valore al quale i beni mobili di proprietà così trasferiti vengono iscritti nel bilancio d'esercizio dell'ISPRO è il valore residuo, al netto delle quote di ammortamento maturate, di tali beni nello stato patrimoniale dell'azienda o dell'altro ente da cui avviene il trasferimento. Nel caso si tratti di beni già completamente ammortizzati, i beni mobili trasferiti sono scritti nello stato patrimoniale dell'ISPRO al valore simbolico di 1,00 euro.

5. A far data dal 1° gennaio 2018, tutti i contributi in conto esercizio finalizzati a finanziare i fabbisogni di personale, di beni e di servizi dell'ITT, assegnati dalla Regione Toscana per l'anno 2017, alle aziende sanitarie e non ancora utilizzati vengono dalle stesse trasferiti all'ISPRO.

6. Il direttore generale dell'ISPRO attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) dell'ISPRO per la definizione di criteri e modalità attuative in materia di personale.

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Gli oneri per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge sono stimati in euro 7.641.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e fanno riferimento agli stanziamenti della missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 22.

*Ufficio di coordinamento dell'organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005.*

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«l-bis) dal direttore generale dell'ISPRO relativamente alle funzioni di governo clinico in ambito oncologico.»

#### Art. 23.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) lettera b) comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


b) legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO»), ad eccezione delle disposizioni contenute nel capo II;

c) art. 23 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

d) legge regionale 19 giugno 2012, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO»);

e) art. 73 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);

f) articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 44 (Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 3/2008).



*Capo IV*

ENTRATA IN VIGORE

## Art. 24.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 2017

ROSSI

*(Omissis).***18R00026**

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 75.

**Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 1, lettera z), e gli articoli 58, 59 e 72 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare l'art. 4;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, gli articoli 16, 64-ter e 71-undecies;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 e alla legge regionale n. 41/2005);

Considerato quanto segue:

1. La partecipazione alle scelte sulle problematiche relative alla salute è un diritto oltre che un dovere del cittadino;

2. Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte operate dal sistema sanitario nazionale ha negli anni assunto proporzioni significative contribuendo, nei paesi in cui ha trovato concreta applicazione, a rendere più accessibili i servizi e a migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti favorendo la costruzione di un consenso partecipato intorno all'organizzazione e alle modalità di fornitura dei servizi;

3. La partecipazione del cittadino è stata riconosciuta quale principio fondante del servizio sanitario nazionale sin dalla sua istituzione. In particolare, il decreto legislativo n. 502/1992 dispone forme di partecipazione dei cittadini e affida alle regioni il compito di definirne le modalità. Anche alla luce di ciò, risulta pertanto opportuno implementare ulteriormente il processo di partecipazione;

4. Nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale già da anni operano i comitati di partecipazione ma, anche a seguito della riorganizzazione del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 84/2015, si ravvisa l'opportunità di qualificare ulteriormente l'attività dei comitati stessi e di procedere parimenti ad una complessiva revisione della partecipazione garantendo una partecipazione più consapevole ed efficace mediante un sistema organico che si realizza a diversi livelli e attraverso una molteplicità di strumenti;

5. Pertanto, anche in attuazione dell'art. 92, comma 4, della stessa legge regionale n. 84/2015, che prevede il riordino degli organismi di partecipazione dei cittadini, si provvede a disciplinare gli strumenti di partecipazione a livello regionale, aziendale e di zona-distretto, per integrarli in maniera coerente e organica con la nuova organizzazione e garantire una relazione fra i vari organismi. Il nuovo sistema di partecipazione sarà operativo a partire dall'anno 2018 in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delle zone-distretto di cui alla legge regionale n.11/2017;


Approva la presente legge

Art. 1.

*Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 40/2005.*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è aggiunta la seguente:

«c-bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare l'effettiva conoscenza dei loro diritti, nonché assicurare l'integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale.»



2. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) il Consiglio dei cittadini per la salute, di cui all'art. 16-*bis*;

*c-ter*) i comitati aziendali di partecipazione, di cui all'art. 16-*ter*;

*c-quater*) i comitati di partecipazione di cui all'art. 16-*quater*.».

#### Art. 2.

*Consiglio dei cittadini per la salute. Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 40/2005.*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis* (*Consiglio dei cittadini per la salute*). — 1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. Il Consiglio dei cittadini per la salute, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

*a*) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta;

*b*) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'art. 49-*bis*, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali;

*c*) collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti;

*d*) propone iniziative culturali, nonché attività di studio e ricerca per le materie di competenza.

3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto e coordinamento dell'azione dei comitati aziendali di partecipazione di cui all'art. 16-*ter*.

4. Il Consiglio dei cittadini per la salute riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito alla sua attività in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all'art. 24, comma 4-*bis*.

5. Il Consiglio dei cittadini per la salute, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da ventitrè membri di cui:

*a*) tre designati fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 16-*ter*;

*b*) uno designato fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale di cui all'art. 16-*ter*;

*c*) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'utenza, competenti in

materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana;

*d*) cinque designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la direzione competente in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie.

6. Il Consiglio dei cittadini per la salute è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

7. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio dei cittadini per la salute non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 5 rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio dei cittadini per la salute stessa.

8. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute, nonché la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti nella misura stabilita per i dirigenti regionali ».

#### Art. 3.

*Comitato aziendale di partecipazione. Inserimento dell'art. 16-ter nella legge n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 16-*bis* della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 16-*ter* (*Comitato aziendale di partecipazione*). — 1. Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale, è istituito il comitato aziendale di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi erogati dall'azienda, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi.

2. Il comitato aziendale di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

*a*) contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del diritto alla salute dei cittadini nonché alla qualità dei servizi;


*b*) svolge attività di monitoraggio in merito al rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi di cui all'art. 16, comma 2, lettera *a*), con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità, sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;

*c*) partecipa ai processi informativi e comunicativi tra azienda e cittadini, al fine di assicurare la chiarezza delle informazioni e l'efficacia della comunicazione, nonché di promuovere un uso appropriato e consapevole dei servizi;

*d*) propone incontri con i cittadini, volti a facilitare l'accesso ai servizi, il mantenimento dello stato di salute, l'informazione sulle cure e l'adeguato ricorso ai servizi.

3. Il comitato aziendale di partecipazione è composto:

*a*) nelle aziende unità sanitarie locali, da due membri designati fra i propri componenti da ciascun comitato di partecipazione di cui all'art. 16-*quater*;



b) nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli enti del servizio sanitario regionale, da un membro designato, fra i propri associati, da ciascuna delle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni, che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'art. 16, comma 2, lettera c).

4. Il comitato aziendale di partecipazione è nominato dal direttore generale di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati aziendali di partecipazione.

6. La partecipazione al comitato aziendale di partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute che è posto a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale presso cui è istituito il comitato.

#### Art. 4.

*Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Inserimento dell'art. 16-quater nella legge regionale n. 40/2005.*

1. Dopo l'art. 16-ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 16-quater (*Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative*). — 1. In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'art. 16, comma 2, lettera c). Ogni associazione designa un proprio rappresentante.

3. Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci.

4. Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di partecipazione può operare a livello sovrazonale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati di partecipazione di zona-distretto.

6. Il comitato di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;

b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute di cui all'art. 21;

c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;

d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;

e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;

t) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione;

g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute.

7. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute.

8. Al fine di assicurarne la operatività e favorire la partecipazione dei cittadini la zona-distretto o la società della salute, ove costituita, mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.

9. In ciascuna società della salute, nominata dall'assemblea della società della salute, è istituita la consulta del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.

10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due incontri pubblici all'anno, in cui è assicurata la presenza dell'assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata.



## Art. 5.

*Norme di prima applicazione. Inserimento dell'art. 16-quinquies nella legge regionale n. 40/2005.*

1. Dopo l'art. 16-*quater* della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 16-*quinquies* (Norme di prima applicazione). —

1. I comitati di partecipazione di zona-distretto sono costituiti, o si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 16-*quater*, entro il 30 marzo 2018.

2. Il Consiglio dei cittadini per la salute e i comitati aziendali di partecipazione iniziano ad operare dall'anno 2018 e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2018.

## Art. 6.

*Nomine.*

*Modifiche all'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 143-*bis* della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «agli articoli,» sono inserite le seguenti: «16-*bis*,».

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di cui all'art. 16-*bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), stimati in euro 48.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 13, programma 01, titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le aziende sanitarie provvedono alla copertura dei rimborsi spese di cui all'art. 16-*ter*, comma 6, della legge regionale n. 40/2005, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## Art. 8.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli 64-*ter* e 71-*undecies* della legge regionale n. 40/2005 sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00027

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 5.

**Modifiche alla L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata».**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - n. 14 del 30 marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata»*

1. La lettera *c*) dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, è così modificata:


«*c*) i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali non conclusi, oltre che le istanze di taglio acquisite ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, ancora in fase, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.»

Art. 2.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata»*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, è così modificato:

«1. Al fine di consentire alla Regione il completo esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*), del presente capo, garantendo la continuità dell'attività amministrativa ed operativa, i comuni capofila delle aree programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., provvedono alla conclusione dei progetti e/o delle attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali in corso alla data del 31 dicembre 2017, ivi compreso il riscontro delle istanze di taglio boschi acquisite, alla stessa data, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, avvalendosi del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla medesima data, vi presta servizio. Il predetto personale continua ad operare in posizione di distacco funzionale per il tempo strettamente necessario al completamento dei relativi progetti e, per quanto attiene il rilascio delle autorizzazioni al taglio dei boschi, fino al recepimento della specifica modifica normativa. L'individuazione del personale è effettuata d'intesa tra il comune capofila e il Dipartimento politiche agricole e forestali.»



## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 marzo 2018

PITTELLA

18R00241

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 36.

**Norme per il rilancio dell'agricoltura ed istituzione della Banca regionale della terra lucana.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 - Parte 1 - del 16 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Principi e finalità*

1. La Regione Basilicata, al fine di promuovere il rilancio delle attività agricole e di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale, definisce strumenti ed interventi per favorire, tra l'altro:

a) l'aumento della superficie media aziendale attraverso l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola in unità colturali più estese;

b) l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo ai giovani agricoltori;

c) il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti, inclusi quelli aventi precedentemente diversa destinazione da quella agricola, o insufficientemente coltivati, mediante assegnazione di terreni demaniali regionali;

d) la semplificazione normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongono al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola;

e) la salvaguardia del territorio, il contenimento del degrado ambientale, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici e l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agricole.

2. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e il ruolo svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio.

3. Per quanto non previsto o specificato nella presente legge si applicano le disposizioni normative nazionali in vigore e in particolare la legge 12 giugno 1962, n. 567 e s.m.i., la legge 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i., la legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i.

4. Ai terreni abbandonati o incolti, ricadenti nei territori comunali si applica l'art. 3 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

## Art. 2.

*Compiti della Regione*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 7 della legge 4 agosto 1978, n. 440 la Regione, con la presente legge, promuove:

a) gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali, anche sostenendo la costituzione di consorzi agro-forestali sia tra proprietari e conduttori, sia tra soli proprietari, anche ai sensi e per le finalità di cui al Titolo II, Libro III, Sezioni II e III del codice civile;

b) la messa a coltura di terreni agricoli incolti, nonché di terreni aventi in precedenza altre destinazioni.

2. Nell'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuta priorità alle imprese costituite da giovani che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative o la propria superficie media aziendale attraverso l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola in unità colturali più estese e a quelle costituite da giovani che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda, nonché alle aziende agricole in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali, a quelle biologiche ed a quelle che praticano l'agricoltura sociale.


## Art. 3.

*Soggetti destinatari*

1. I soggetti destinatari cui affidare i beni della Banca regionale della terra lucana sono:

a) gli imprenditori, in forma individuale o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in particolare le imprese costituite da giovani che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative o la propria superficie media aziendale attraverso l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola e forestale in unità colturali più estese e quelle costituite da giovani che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda;

b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2005, n. 155 che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'art. 2, comma 1, limitatamente alla lette-



ra e) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

c) le imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'art. 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano, nell'attività agricola, la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica.

#### Art. 4.

##### *Banca regionale della terra lucana*

1. Al fine di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole abbandonate, incolte o sottoutilizzate, è istituita, presso il Dipartimento regionale competente, la Banca regionale della terra lucana.

2. La Banca regionale della terra lucana raccoglie, in un sistema informatico, accessibile al pubblico ed aggiornato periodicamente, gli elementi identificativi catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti:

a) le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi, a titolo gratuito o oneroso;

b) le aree demaniali regionali incolte, incluse quelle aventi precedentemente diversa destinazione da quella agricola, o sottoutilizzate che possono essere destinate ad uso agricolo.

3. In un'apposita sezione della Banca regionale della terra lucana sono, altresì, inserite gli elementi identificativi catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono. In una apposita sezione della Banca regionale della terra lucana è contenuta anche la valutazione di tecnici di comprovata esperienza relativa all'attitudine agricola dei terreni stessi al fine di implementare produzioni agricole di eccellenza. La Regione, a tal fine, attua protocolli d'intesa con l'Università degli studi della Basilicata, gli ordini professionali e i centri di ricerca che insistono sul territorio regionale, senza oneri gravanti sul bilancio regionale.

4. I Comuni comunicano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio ai fini dell'inserimento nella Banca regionale della terra lucana, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

5. Al censimento delle aree di cui al comma 2, lettera b), la Regione provvede entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Individuazione dei terreni abbandonati o incolti o sottoutilizzati*

1. In base ai principi e criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate», si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli suscettibili di coltivazione che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree, fatte salve le superfici rientranti nella definizione di bosco di cui all'art. 2 della legge n. 227/ 2001.

2. Si considerano terreni sottoutilizzati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni culturali della zona.

3. Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al comma 2 è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

#### Art. 6.

##### *Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della terra lucana*

1. La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca regionale della terra lucana:

a) garantisce il supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati «agricoli» dai piani urbanistici comunali che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini produttivi, riservandosene il possesso;

b) agevola coloro che abbiano interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati «agricoli» o «forestali» dai piani urbanistici comunali in vista del loro prioritario recupero produttivo.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 440/1978, provvede alle assegnazioni per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti strumentali regionali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

3. I terreni di cui al comma 2 sono assegnati previo espletamento di procedure a evidenza pubblica cui è data adeguata pubblicità, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 440/1978.

4. Gli atti di assegnazione contengono le prescrizioni per la conservazione del patrimonio agricolo e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare dell'eventuale canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario.


5. Il canone di fitto dei terreni pubblici utilizzati ai sensi della presente legge è attribuito secondo quanto disposto dalle disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567 e s.m.i., dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i. e dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i.

6. In caso di mancato utilizzo dei terreni in conformità degli atti di assegnazione, la Regione provvede alla revoca immediata dell'assegnazione.

#### Art. 7.

##### *Norma transitoria*

1. La Giunta regionale, in fase di revisione intermedia della programmazione comunitaria 2014/2020, adotta misure finalizzate a dare piena attuazione alla presente legge.



## Art. 8.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione al Consiglio regionale in cui sono descritti i risultati raggiunti e che, in particolare, contiene le seguenti informazioni:

a) l'istituzione della Banca regionale della terra lucana, con particolare riguardo al censimento dei terreni abbandonati o incolti e degli eventuali fabbricati rurali esistenti sui medesimi;

b) i Comuni che hanno comunicato il censimento dei terreni abbandonati o incolti ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

c) l'utilizzo dei terreni censiti nella Banca della terra lucana in relazione alle finalità della presente legge, in particolare in termini di sviluppo della produttività dei terreni prima abbandonati o incolti sia di opportunità imprenditoriali e occupazionali, soprattutto giovanili.

2. La Regione rende pubblici i dati trasmessi unitamente alla relazione di cui al comma 1.

## Art. 9.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 10.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


Potenza, 14 dicembre 2017

PITTELLA


18R00145

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 7 0 7 \*

€ 3,00

